

CITTA' DI RHO



COMUNE DI RHO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

UFFICIO COMMERCIO

**CRITERI E NORME PROCEDURALI
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 3 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 4 - Autorizzazioni soggette a limiti numerici
- Art. 5 - Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda
- Art. 7 - Requisiti soggettivi
- Art. 8 - Requisiti oggettivi
- Art. 9 - Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda
- Art. 10 - Accoglimento della domanda di nuova autorizzazione
- Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 12 - Non accoglimento della domanda
- Art. 13 - Trasferimento di sede. – Obbligo dell'autorizzazione
- Art. 14 - Subingresso
- Art. 15 - Subingresso e contestuale trasferimento di sede
- Art. 16 - Ampliamento della superficie di somministrazione
- Art. 17 - Sospensione temporanea dell'autorizzazione
- Art. 18 - Cessazione
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 20 - Attività non soggette a limiti numerici. – Denuncia di inizio attività
- Art. 21 - Requisiti del denunciante
- Art. 22 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività
- Art. 23 - Contenuto della denuncia di inizio attività
- Art. 24 - Documenti da allegare alla denuncia di inizio attività
- Art. 25 - Interruzione dei termini e regolarizzazione della denuncia
- Art. 26 - Accertamento dei requisiti
- Art. 27 - Inizio dell'attività
- Art. 28 - Commissione consultiva comunale

Art. 1 - OGGETTO

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25.08.1991 n. 287, con l'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

Art. 2 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio commercio le seguenti tipologie di attività di somministrazione:
 - ?? tipologia A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, latte);
 - ?? tipologia B (esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolci, pasticceria, gelateria, gastronomia);
 - ?? tipologia C (esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago);
 - ?? tipologia D (esercizi per la somministrazione di bevande, latte, dolci, pasticceria, nei quali è esclusa la somministrazione di alcolici);
2. L'autorizzazione rilasciata è valida solo per il locale individuato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 3 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art.3 comma 2 della L. 287/91 l'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e se si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A LIMITI NUMERICI

1. La nuova apertura e il trasferimento fuori zona di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle tipologie A, B, e D sono ammessi solo nell'ambito del contingente stabilito con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 gennaio 1996 n. 25.
2. Viene reso noto attraverso pubblicazione all'albo pretorio la disponibilità di nuove autorizzazioni.

Art. 5 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare apposita domanda in marca da bollo, nella quale vengono indicati chiaramente:
 - a) le generalità del richiedente o del titolare dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale (nell'ipotesi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero iscrizione al Registro Imprese);
 - b) indicazione della tipologia di esercizio di somministrazione di cui all'art. 5 della L. 287/91 per cui si richiede l'autorizzazione;
 - c) ubicazione dell'esercizio;
 - d) superficie di somministrazione (se già in possesso dei locali);

- e) indicazione degli estremi (numero e data) dell'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione e della C.C.I.A.A. presso la quale il richiedente risulta iscritto.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Unitamente alla domanda, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:
 - a) certificato aggiornato di iscrizione nel R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) copia conforme dell'Atto registrato di cessione d'azienda, affitto d'Azienda, donazione, nel caso di subingresso;
 - c) certificato aggiornato di iscrizione al registro imprese (con apposizione dell'art. 10 legge 31.05.1965 n. 575) nel caso di società richiedente;
 - d) piantina planimetrica dell'esercizio con indicazione di tutti i locali a servizio dell'esercizio: area di somministrazione – servizi igienici – locali interni quali magazzini, ripostigli – cucine – cortili – ecc. – accessi – collegamenti interni e verso altri locali o luoghi – ecc. (se già in possesso dei locali);
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione di famiglia
 - ?? del titolare (se trattasi di impresa individuale),
 - ?? dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione (se S.p.A., S.r.l., etc.),
 - ?? di tutti i soci (se società di persona);
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorso negli impedimenti di cui alle lettere b, c, d, e del successivo art. 7;
 - g) copia permesso di soggiorno in Italia valido ai fini dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (per i cittadini extracomunitari);
 - h) domanda di rilascio dell'autorizzazione sanitaria indirizzata alla ASL o Autorizzazione Sanitaria nel caso se ne sia già in possesso.

Art. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti da autocertificare mediante apposita modulistica:
 - a) iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o avere ottenuto la riabilitazione;
 - c) non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - d) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazione alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
 - e) non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza o prevenzione che ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche che costituiscano causa di divieto, decadenza o sospensione di un'attività di impresa.

Il mancato possesso anche di uno solo di tali requisiti comporta l'archiviazione della pratica.

Art. 8 - REQUISITI OGGETTIVI

1. Requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:
 - a) disponibilità entro i limiti numerici stabiliti con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 gennaio 1996 n. 25;
 - b) rispondenza ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con Decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564;
 - c) rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Il mancato possesso anche di uno solo di tali requisiti comporta, relativamente al punto a), il non accoglimento o l'archiviazione della domanda.

Art. 9 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il Responsabile del procedimento, nel corso della fase istruttoria della domanda di autorizzazione, nell'ipotesi di carenza o incompletezza delle dichiarazioni, e dei documenti richiesti ai sensi degli art. 5 e 6 del presente atto, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza entro 30 gg. dal ricevimento
2. Il termine per la conclusione del procedimento, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, ridecorre dalla data in cui l'istanza verrà regolarizzata;
3. Il procedimento si conclude decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. I termini sono altresì interrotti qualora vi sia la necessità di acquisizione di pareri esterni all'Ente.

Art. 10 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

1. Previa acquisizione del parere della Commissione Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 28 del presente atto, il Dirigente del servizio commercio comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria con nota di accoglimento della domanda notificata al richiedente.
2. In caso di accoglimento della domanda, la comunicazione di cui sopra non ha valore di autorizzazione.
3. L'attività dovrà essere avviata entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda previo ottenimento dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa. Il termine di 180 giorni può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore allo stesso.

Art. 11 - RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Al rilascio dell'autorizzazione amministrativa si provvede da parte dell'ufficio entro 10 giorni dal perfezionamento della documentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente del servizio commercio.

Art. 12 – NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

1. Il Dirigente del servizio commercio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda comunica il non accoglimento della domanda agli interessati, che dovrà essere congruamente motivato. Avverso tale decisione sono ammesse le impugnative nei modi e nei termini di legge.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, ove lo stesso non sia stato interrotto nei casi previsti dai presenti criteri, la domanda si intende accolta.

Art. 13 - TRASFERIMENTO - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento di un esercizio in altra sede e all'interno della medesima zona deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del servizio commercio, nella piena osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore e delle norme igienico-sanitarie.

Art. 14 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o mortis causa comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa.
2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali.
3. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora fosse sospesa, dovrà riattivarla entro la data di scadenza della sospensione.
4. Il subentrante può proseguire l'attività senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente atto.
5. La domanda di voltura dell'autorizzazione amministrativa deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla data di acquisto del titolo per mortis causa o entro 60 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
6. Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto nel R.E.C. alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non può esercitare l'attività prima di aver ottenuto l'iscrizione nel registro e comunicato il subentro.
7. L'autorizzazione è volturata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art.1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.
8. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali di cui agli artt. 7 e 8 del presente atto. I suddetti anche non in possesso del requisito professionale hanno facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 180 giorni dalla data di acquisto del titolo.
9. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la volturazione producendo anche la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.

Art. 15 - SUBINGRESSO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI SEDE

1. In caso di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) Qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, previa comunicazione del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affitto d'azienda dell'attività senza attendere la voltura dell'autorizzazione, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. Una volta accolta la domanda di trasferimento, l'interessato, pena la revoca dell'autorizzazione, dovrà attivare l'esercizio nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda di trasferimento, previo ottenimento dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa. Contestualmente dovrà cessare l'attività nella sede originaria.
 - b) Qualora l'attività dell'esercizio, oggetto del subingresso sia sospesa, il subentrante può:
 - ?? attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione. Una volta accolta la domanda di trasferimento, pena la revoca dell'autorizzazione, dovrà avviare l'attività nella nuova sede entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda di trasferimento, previo ottenimento dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa. Contestualmente dovrà cessare l'attività nella sede originaria.
 - ?? non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivare nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purché in possesso di autorizzazione sanitaria e amministrativa e comunque entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda di trasferimento.
 - c) In ogni caso, qualora il periodo di 180 giorni sia insufficiente, l'interessato potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione, non superiore ai 180 giorni, in caso di comprovata e documentata necessità. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione viene revocata.
2. L'erede non iscritto al Registro Esercenti il Commercio può proseguire l'attività nei locali oggetto del subingresso per il periodo indicato al punto 8 del precedente art. 14.

Art. 16 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune, cui devono essere allegati i documenti prescritti per il rilascio di nuova autorizzazione.
2. Il Comune prenderà atto della variazione intervenuta con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La comunicazione deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

Art. 17 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di autorizzazione che intende sospendere l'attività per più di un mese, deve darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima di provvedere alla chiusura dell'esercizio.
2. Il termine massimo per cui l'autorizzazione può essere sospesa è di un anno.
3. Se alla scadenza di tale termine l'esercizio non è stato riattivato, l'autorizzazione viene revocata, salvo proroga concessa dal Dirigente del servizio commercio, in caso di comprovata e documentata necessità, per un periodo massimo di sei mesi e per una sola volta

Art. 18 – CESSAZIONE

1. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 30 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune riconsegnando l'autorizzazione amministrativa a lui intestata.

Art. 19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata:
 - qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio;
 - qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel Registro Esercenti il Commercio;
 - qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 564/92 e successive modificazioni;
 - qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che l'autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili. Oltre alla revoca dell'autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

Art. 20 – ATTIVITA' NON SOGGETTE A LIMITI NUMERICI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Non concorrono alla formazione del contingente numerico ma sono soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, le attività, di cui all'art. 3 comma 6 della L. 287/91:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) omissis (abrogata dall'art. 9 L. 135/2001);
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie;
 - d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari - tipologia C di cui all'art. 5 della legge 287/91.
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Art. 21 - REQUISITI DEL DENUNCIANTE

1. Per la presentazione della denuncia di inizio attività il denunciante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - ?? iscrizione al R.E.C. per la somministrazione
 - ?? non aver riportato alcuna delle cause di esclusione ed impedimento di cui alla Legge 575/65.

Art. 22 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. La denuncia di inizio attività, in carta semplice, dovrà essere presentata:

?? dal titolare in caso di ditta individuale

?? dal legale rappresentante in caso di società/Ente/Associazione.

Art. 23 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. La denuncia di inizio attività di somministrazione dovrà contenere:

a) le generalità, la residenza, o il domicilio del denunciante, la ragione sociale o denominazione sociale della Ditta/Società e la sua sede legale;

b) l'indicazione della tipologia di somministrazione che si intende effettuare;

c) l'ubicazione ove si svolge l'attività;

d) dichiarazione con la quale il denunciante attesti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e per gli effetti di cui all'art. 21 della L. 241/90, di essere in possesso dei requisiti e dei presupposti di legge. In particolare il denunciante dovrà dichiarare:

?? di essere iscritto al R.E.C. per la somministrazione con indicazione del numero e della data di iscrizione e della C.C.I.A.A. presso la quale è stata effettuata;

?? che i locali dove si effettua la somministrazione posseggono i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92;

?? di rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso ed igienico sanitarie;

e) autocertificazione antimafia.

Art. 24 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

?? copia documento d'identità;

?? certificato AGGIORNATO di iscrizione nel R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande

?? planimetria dei locali con indicazione dell'area di somministrazione,

?? copia certificato di agibilità dei locali o estremi dello stesso;

?? copia certificato destinazione d'uso dei locali o estremi dello stesso;

?? certificato aggiornato di iscrizione al Registro Imprese (con apposizione dell'art. 10 legge 31.05.1965 n. 575) nel caso di società;

?? copia permesso di soggiorno in Italia valido ai fini dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (per i cittadini extracomunitari);

?? autorizzazione sanitaria.

Art. 25 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DENUNCIA

1. Il responsabile del procedimento qualora verifici che la denuncia non è completa di tutti i dati e/o i documenti necessari all'istruttoria della pratica, ne dà comunicazione all'interessato invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza entro il termine ultimo di 60 gg. dal ricevimento;

2. Il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 60 giorni, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

Art. 26 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione procede, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, alla verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge dichiarati dal denunciante.
2. Qualora venga riscontrata l'insussistenza di uno o più requisiti l'Ufficio procederà, entro il suddetto termine, a notificare al denunciante un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo concedere un termine di 60 giorni all'interessato per regolarizzare la sua posizione qualora quest'ultima sia sanabile.

Art. 27 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'interessato può dare inizio all'attività dopo aver presentato al Comune denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
2. La denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 sostituisce l'atto di consenso da parte dell'Amministrazione che non rilascia alcun provvedimento autorizzatorio esplicito.

Art. 28 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 25.08.1991 n. 287, e' costituita la Commissione Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande così composta:
 - Sindaco o suo Delegato che la presiede;
 - un funzionario delegato dal Questore;
 - Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Industria, del commercio e dell'artigianato o funzionario dallo stesso delegato;
 - due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica;
 - tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
 - un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
2. La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dal Sindaco e resterà in carica quattro anni. La Commissione continua comunque ad espletare le proprie funzioni sino al rinnovo.
3. Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.
4. La Commissione è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto con indicazione degli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi e senza il rispetto del termine sopra indicato.

5. I componenti, che senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica a seguito di provvedimento del Sindaco.
6. Funge da segretario il Dirigente del servizio commercio o un dipendente dallo stesso designato;
7. I pareri vincolanti della Commissione Comunale, verteranno su:
 - revisione del parametro numerico;
8. I pareri obbligatori ma non vincolanti della Commissione verteranno su:
 - istanze di apertura o di trasferimento fuori zona delle attività soggette ad autorizzazione;
9. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. La istanza, corredata della documentazione di cui agli art. 5 e 6 del presente atto, è trasmessa a cura del responsabile del procedimento al Presidente per sottoporla alla Commissione. La Commissione, convocata dal Presidente con le modalità di cui al precedente comma 4, esprime il parere di competenza nel termine di giorni quarantacinque dalla data della prima convocazione. Il parere della Commissione si intende favorevole qualora la Commissione non si sia espressa entro il suddetto termine.